

ACCONCIATORI (BARBIERI E PARRUCCHIERI)

Uffici [1]

Commercio ed Attività Economiche

Che cosa sono

La legge n. 174/2005 ha eliminato la distinzione fra le attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, riunendole nella definizione di "**acconciatore**", che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, "con l'ulteriore precisazione che: "le imprese di acconciatura .. (inoltre) possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico".

L'art. 10 del **Decreto Legge 31.1.2007 n. 7** intitolato "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ha completamente liberalizzato il settore stabilendo che:

L'attività di acconciatore non è più soggetta ad autorizzazione, ma a semplice dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.);

sono aboliti tutti i limiti relativi ad una distanza minima fra esercizi o ad un numero massimo di esercizi per zona o per Comune;

è abolito l'obbligo di osservare una giornata di chiusura infrasettimanale.

Come si accede

Le condizioni per svolgere l'attività di acconciatore sono:

- il possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art.3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 per il titolare dell'attività e/o eventuali soci o dipendenti direttamente adibiti al trattamento dei clienti;
- i requisiti urbanistico-edilizi (cioè l'agibilità) ed igienico-sanitari dei locali in cui si esercita l'attività: questi ultimi sono specificamente stabiliti nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.2.1971.

N.B. - chi intenda avviare oppure trasferire l'attività di acconciatore deve inoltre munirsi di Autorizzazione Unica Ambientale?, finalizzata al controllo preventivo sulle emissioni e gli scarichi prodotti, rilasciata dal Servizio Ambiente del Comune, a seguito di apposita ed ulteriore domanda che l'interessato ha l'onere di presentare separatamente.

I referenti

Gli operatori dell' **Ufficio Commercio ed Attività Economiche**

Tempi

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Il termine è concepito per consentire al Comune effettuare eventuali controlli.

L'avvio deve essere comunicato al Comune.

Norme di riferimento

- Legge n. 174 del 17 agosto 2005 [2]
- Decreto Legge 31.1.2007, n. 7 [3]
- Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25 febbraio 1971

URL di origine (Salvata il 03/05/2024 - 05:07): <http://www.comune.lavagna.ge.it/acconciatori-barbieri-e-parrucchieri>

Links:

[1] <http://www.comune.lavagna.ge.it/uffici>

[2] http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/521-L174_20050817.pdf

[3] http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/521-DL_31012007_n7.doc